

Deliberazione CDA n. 31 del 16/11/2017

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2018-2020. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- l'articolo 91 del Testo Unico prevede che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art.6 commi 2, 3, 6 del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:
 - o "2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
 - o 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
 - o 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale".
- ai sensi dell'art.6 ter del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:
 - o "1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
 - o 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.
 - o 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo

8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

- o 4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.
- o 5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3".

DATO ATTO, tuttavia, che alla data odierna non sono state ancora varate le precitate Linee di indirizzo.

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art.35, comma 4, D.Lgs. n.165/2001 come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75: "4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici".

RICHIAMATO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare:

- il comma 557-quater dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, il quale così dispone :*"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; nello specifico il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013.*
- il comma 562 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, il quale così dispone: *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008".*
- la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico.
- l'art. 76 c. 4 DL 112/2008, che dispone il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica nell'esercizio precedente;
- l'art. 36 del D.Lgs 165/2001 che disciplina l'utilizzo del lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 16 comma 1 del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016, ha, tra l'altro, esplicitamente abrogato la previsione contenuta nell'art. 1, comma 557, lett.a) della legge 296/2006 (riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale sul complesso delle spese correnti rispetto al parametro fisso costituito dal rapporto tra valore medio delle corrispondenti spese sostenute nel triennio 2011-2013);
- il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, il quale ha previsto che per gli anni 2017 e 2018 gli enti locali con popolazione superiore ai 1.000 abitanti potranno assumere nel limite del 75% della spesa sostenuta per il personale cessato l'anno precedente; tale limite, inoltre, verrà alzato nel 2018 al 90% per i comuni che:
 - o avranno rispettato il pareggio di bilancio, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio precedente;

- o il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno (Dm. 24 luglio 2014) di cui all'articolo 263, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

VISTA la dotazione organica vigente, da cui risulta che a fronte di una dotazione di n.13 posti in organico, attualmente risultano vacanti 8 posti:

	Profilo Professionale		N. Posti	posti coperti
DIRETTORE TECNICO				
	Direttore Tecnico		1	
DIRIGENTE				
	Dirigente		1	
CATEGORIA D				
	Funzionario Amministrativo		1	1
	Funzionario Contabile		1	
	Funzionario Tecnico		1	
	Istruttore Direttivo Amministrativo		1	1
	Istruttore Direttivo Tecnico		2	2
	TOTALE		6	
CATEGORIA C				
	Istruttore Amministrativo		2	1
	Istruttore Contabile		1	
	Istruttore Tecnico		2	
	TOTALE		5	
	TOTALE		13	5

DATO ATTO CHE:

- Con propria delibera n. 30 in data odierna si é provveduto all'adempimento previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- Ai fini dell'applicazione della disposizione normativa di cui al comma 562 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, citata in premessa, che assume l'anno 2008 quale parametro di riferimento, si ritiene di utilizzare quale annualità di riferimento il 2010 (si veda anche la deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG), quale primo anno di operatività a regime del personale dell'ente, e che la spesa di personale prevista per l'anno 2018 rispetta il limite della spesa di personale dell'anno 2010;
- Ai fini dell'applicazione della disposizione normativa di cui al comma 557-quater dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, citata in premessa, la spesa di personale prevista per l'anno 2018 risulta inferiori alla media del triennio 2011/2013 pari ad € 341.612,63;
- Il costo del personale, calcolato in via previsionale e comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro compresa l'Irap, ammonta a € 298.104,10;
- Tale spesa di personale comprende anche un importo corrispondente al trattamento salariale di un tempo determinato categoria C1, per consentire all'Ente di fronteggiare eventuali esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno attraverso il ricorso all'utilizzo dei contratti di lavoro flessibili.
- Con Deliberazione CDA n. 16 del 26/05/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano Triennale delle Performance – Anni 2017-2018-2019, ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- L'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in L. 28/1/2009, n. 2;
- L'attestazione della tempestività dei pagamenti è pubblicata nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet di ATO-R.

RITENUTO pertanto:

- Di approvare il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2018-2020 dando atto che, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non sono previste assunzioni.
- Di prevedere in tale documento, in via presuntiva, per le finalità di cui all'art. 15 comma 5, la somma di € 9.000,00 quali risorse variabili da inserire nel Fondo del Personale dipendente – anno 2018, riservandosi con successivo atto alla formalizzazione del Progetto relativo.

DATO ATTO CHE:

- il presente atto viene recepito nella nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione-DUP 2018/2020 in approvazione in successivo punto della seduta odierna;
- gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura nel bilancio pluriennale 2018/2020.

Vista la vigente dotazione organica;

Visto il vigente Statuto ed il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali vigenti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 2 del Testo Unico suddetto.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Rossi Maurizio	X	
Casotti Gianluigi	X	
Angela Massaglia	X	
Manuela Genovese	X	

Presenti n. 4

Assenti n. 0

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 4

Favorevoli n. 4

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) Di approvare il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2018-2020 dando atto che, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non sono previste assunzioni.
- 2) Di dare atto che il presente programma del fabbisogno del personale è adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti alle assunzioni, come risulta dall'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di dare atto che il presente atto viene recepito nella nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione-DUP 2018/2020 in approvazione in successivo punto della seduta odierna;
- 4) Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura nel bilancio pluriennale 2018/2020;
- 5) Di prevedere, in via presuntiva per le finalità di cui all'art. 15 comma 5, la somma di € 9.000,00 quali risorse variabili da inserire nel Fondo del personale dipendente – anno 2018, riservandosi con successivo atto alla formalizzazione del Progetto relativo;

- 6) Di dare atto che la spesa di personale per l'anno 2018 è pari a € 298.104,10, di cui € 42.956,83 destinati alla contrattazione integrativa, e che tale spesa comprende anche un importo corrispondente al trattamento salariale di un tempo determinato categoria C1, per consentire all'Ente di fronteggiare eventuali esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno attraverso il ricorso all'utilizzo dei contratti di lavoro flessibili.
- 7) Di dare atto che, ai fini dell'applicazione della disposizione normativa di cui al comma 562 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, citata in premessa, che assume l'anno 2008 quale parametro di riferimento, si ritiene di utilizzare quale annualità di riferimento il 2010, quale primo anno di operatività a regime del personale dell'ente, e che la spesa di personale prevista per l'anno 2018 rispetta il limite della spesa di personale dell'anno 2010;
- 8) Di dare atto che, ai sensi del comma 557-quater dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale di € 298.104,10 risulta inferiore alla media del triennio 2011/2013 pari ad € 341.612,63.
- 9) Di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti per il dovuto accertamento previsto dall'art. 19 della legge n. 448/2001;
- 10) Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alla R.S.U. per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del personale del comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto il 1 aprile 1999.
- 11) Di trasmettere al Nucleo di Valutazione il presente atto, riservandosi di adottare gli opportuni atti consequenziali alle valutazioni del suddetto Nucleo.
- 12) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Luigi Gerlando Russo

Il Presidente
Avv. Maurizio Rossi

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario
Dott. Luigi Gerlando Russo

Allegato A

- Rispetto limite di spesa previsto dal comma 557-quater dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

CALCOLO MEDIA DEL TRIENNIO			
ANNO	2011	2012	2013
SPESA (Macroaggregato 101)	€ 288.437,67	€ 276.286,43	€ 284.881,03
SPESA BUONI PASTO (Macroaggregato 103)	€ 9.927,21	€ 8.256,20	€ 6.972,99
IRAP (Macroaggregato 107)	€ 27.118,72	€ 21.744,66	€ 22.593,13
PERSONALE IN COMANDO			€ 30.819,04
PERSONALE CO.CO.CO	€ 18.968,20	€ 28.832,60	
TOTALE	€ 344.451,80	€ 335.119,89	€ 345.266,19
MEDIA TRIENNIO	€ 341.612,63		
PREVISIONE ANNO	2018	2019	2020
SPESA (Macroaggregato 101) (quota personale ATO-R)	€ 272.104,10	€ 272.104,10	€ 272.104,10
SPESA BUONI PASTO (Macroaggregato 103)	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
IRAP (Macroaggregato 107) (quota personale ATO-R)	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00
TOTALE	€ 298.104,10	€ 298.104,10	€ 298.104,10

- Rispetto limite di spesa previsto dal comma 562 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

ANNO	2010	2018
TOTALE SPESA PERSONALE	€ 398.109,06	€ 298.104,10